



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 134^{bis}

Abrogato

Art. 134^{ter} Annuncio dell'utilizzazione sistematica del numero AVS

¹ Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate conformemente all'articolo 153c capoverso 1 LAVS a utilizzare sistematicamente il numero AVS annunciano tale utilizzazione all'UCC. Possono effettuare un annuncio collettivo.

² L'annuncio comprende in particolare:

- a. la denominazione dell'autorità, dell'organizzazione o della persona autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS;
- b. la designazione della persona responsabile per l'utilizzazione sistematica del numero AVS ai sensi dell'articolo 153d lettera b LAVS;
- c. la base legale su cui si fonda l'utilizzazione sistematica del numero AVS e la menzione dei compiti legali il cui adempimento richiede questa utilizzazione sistematica.

³ Qualsiasi modifica dei dati indicati nell'annuncio deve essere comunicata immediatamente all'UCC.

¹ RS 831.101

Art. 134^{quinquies} Misure per garantire l'utilizzazione del numero AVS corretto

¹ Il numero AVS può essere registrato automaticamente in una banca dati, se è stato comunicato:

- a. mediante una delle procedure di cui all'articolo 134^{quater} capoversi 2–4;
- b. da un organo esecutivo dell'AVS, Infostar, SIMIC, E-VERA oppure Ordipro.

² La registrazione manuale vi è ammessa unicamente se è effettuata la verifica di un numero di controllo.

³ Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS sono tenute a far verificare periodicamente dall'UCC la correttezza di tutti i numeri AVS e dei relativi dati personali registrati nelle loro banche dati mediante una delle procedure di cui all'articolo 134^{quater} capoverso 2 o 4.

Art. 134^{sexies}–134^{octies}

Abrogati

Art. 174 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

¹ All'UCC incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 133^{bis}, 134^{ter}–134^{quinquies}, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:

- a. *abrogata*

II

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

gg mese 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del DFI del 7 novembre 2007² sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS al di fuori dell'AVS è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999³ sull'asilo

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 1e capoverso 2, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

2. Ordinanza VIS del 18 dicembre 2013⁴

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 10 capoverso 1 lettera e, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

3. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁵

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 4 cpv. 2 lett. c

² La parte generale con i dati di base comprende i dati personali delle categorie seguenti:

c. numero AVS.

4. Ordinanza del 20 settembre 2002⁶ sui documenti d'identità

Sostituzione di espressioni

² RU 2007 5281, 2009 1609

³ RS 142.314

⁴ RS 142.512

⁵ RS 142.513

⁶ RS 143.11

¹ Nell'articolo 10 capoverso 5 lettera h, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

² Nell'allegato 1, «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

5. Ordinanza del 3 ottobre 2003⁷ sull'amministrazione parlamentare

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 6c capoverso 3 lettera d, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

6. Ordinanza del 25 novembre 2020⁸ sulla trasformazione digitale e l'informatica

Art. 27 cpv. 1 lett. c n. 8

¹ I dati centralizzati nel sistema GDB provengono dalle fonti seguenti:

- c. registri della Confederazione seguenti:
 - 8. registro centrale degli assicurati AVS.

7. Ordinanza del 19 ottobre 2016⁹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

8. Ordinanza del 28 aprile 2004¹⁰ sullo stato civile

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 8 lett. b

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

- b. numero AVS;

⁷ RS 171.115

⁸ RS 172.010.58

⁹ RS 172.010.59

¹⁰ RS 211.112.2

9. Ordinanza del 17 ottobre 2007¹¹ sul registro commercio

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 10 lettera a, «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

10. Ordinanza Ordipro del 22 marzo 2019¹²

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 5 cpv. 4

⁴ I numeri AVS registrati in Ordipro sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133^{bis} e 134^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.

11. Ordinanza E-VERA del 17 agosto 2016¹⁴

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 6 cpv. 2

² I numeri AVS registrati in E-VERA sono verificati e, se del caso, rettificati secondo gli articoli 133^{bis} e 134^{quater} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'Ufficio centrale di compensazione (UCC) assegna un numero AVS alle persone che ne sono prive.

12. Ordinanza Plato del 25 settembre 2020¹⁶

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato, «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

13. Ordinanza del 30 giugno 1993¹⁷ sulle rilevazioni statistiche

Sostituzione di espressioni

¹¹ RS 221.411

¹² RS 235.21

¹³ RS 831.101

¹⁴ RS 235.22

¹⁵ RS 831.101

¹⁶ RS 235.26

¹⁷ RS 431.012.1

Nell'allegato, «numero d'assicurato AVS» e «numero di assicurato AVS» sono sostituiti con «numero AVS».

14. Ordinanza del 21 novembre 2007¹⁸ sull'armonizzazione dei registri

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

15. Ordinanza del 19 dicembre 2008¹⁹ sul censimento

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 10 capoverso 3, «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

16. Ordinanza del 30 giugno 1993²⁰ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 3a capoverso 1 lettere c ed e, «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

17. Ordinanza dell'11 febbraio 2004²¹ sulla circolazione stradale militare

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 27 capoverso 1^{ter}, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

18. Ordinanza del 16 dicembre 2009²² sui sistemi d'informazione militari

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

19. Ordinanza del 22 novembre 2017²³ concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Sostituzione di un'espressione

¹⁸ RS 431.021

¹⁹ RS 431.112.1

²⁰ RS 431.903

²¹ RS 510.710

²² RS 510.911

²³ RS 512.21

Nell'articolo 102 capoverso 1 lettera a numero 8, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

20. Ordinanza del 21 novembre 2018²⁴ sull'equipaggiamento personale dei militari

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 31 capoverso 1 lettera b, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

21. Ordinanza del 2 luglio 2008²⁵ sulle armi

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 68 cpv. 2 lett. a

² L'autorità competente del Cantone di domicilio comunica all'Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l'autorizzazione oppure cui è stata confiscata l'arma:

- a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l'indirizzo, la cittadinanza e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell'autorizzazione o alla confisca dell'arma;

22. Ordinanza del DDPS del 29 novembre 2013²⁶ sull'identificazione militare

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 5 capoverso 1 lettera a e 6 lettera a numero 1, «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

23. Ordinanza dell'11 novembre 2020²⁷ sulla protezione civile

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato 3, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

²⁴ RS 514.10

²⁵ RS 514.541

²⁶ RS 518.01

²⁷ RS 520.11

24. Ordinanza del 27 novembre 2009²⁸ sull'IVA

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 134 lettera a, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

25. Ordinanza del 23 novembre 2016²⁹ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 32 capoverso 1 lettera a, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

26. Ordinanza del 9 marzo 2007³⁰ sulla radiotelevisione

Art. 67a cpv. 1 lett. e

¹ Il DFAE mette a disposizione dell'organo di riscossione i seguenti dati provenienti dal sistema d'informazione Ordipro su tutte le persone esentate dal canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV:

- e. numero AVS.

27. Ordinanza del 16 marzo 2007³¹ sui trapianti

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato 2, «numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946³² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

28. Ordinanza del 27 giugno 2007³³ sulle professioni mediche

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 5 capoverso 2 lettera e, «numero d'assicurato di cui all'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».

²⁸ RS 641.201

²⁹ RS 653.11

³⁰ RS 784.401

³¹ RS 810.211

³² RS 831.10

³³ RS 811.112.0

³⁴ RS 831.10

29. Ordinanza del 5 aprile 2017³⁵ sul registro LPMed

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 3 capoverso 1 lettera f, «numero d'assicurato di cui all'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».*

² *Nell'allegato 1, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».*

30. Ordinanza del 13 dicembre 2019³⁷ sul registro LPSan

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 4 capoverso 1 lettera e, «numero d'assicurato di cui all'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».*

² *Nell'allegato, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».*

31. Ordinanza del 26 aprile 2017³⁹ sulla radioprotezione

Art. 73 cpv. 1 lett. c

¹ I seguenti dati relativi a persone professionalmente esposte a radiazioni sono memorizzati nel registro centrale delle dosi:

- c. numero AVS;

32. Ordinanza del 22 marzo 2017⁴⁰ sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 6 cpv. 2 lett. e

² La comunità di riferimento comunica all'UCC i seguenti dati per l'attribuzione del numero d'identificazione del paziente:

- e. numero AVS.

33. Ordinanza dell'11 aprile 2018⁴¹ sulla registrazione delle malattie tumorali

Sostituzione di un'espressione

³⁵ RS 811.117.3

³⁶ RS 831.10

³⁷ RS 811.216

³⁸ RS 831.10

³⁹ RS 814.501

⁴⁰ RS 816.11

⁴¹ RS 818.331

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 10 cpv. 3 lett. a n. 2

³ Sono comunicati i seguenti dati:

- a. sulla persona deceduta:
 2. numero AVS,

34. Ordinanza del 20 agosto 2014⁴² sul sistema d'informazione del servizio civile

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato, «numero di assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

35. Ordinanza del 3 ottobre 1994⁴³ sul libero passaggio

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 1 cpv. 1 e 19a^{bis} cpv. 3 lett. a, «numero AVS degli assicurati» è sostituito con «numero AVS».

36. Ordinanza del 27 giugno 1995⁴⁴ sull'assicurazione malattie

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 59 capoverso 1 lettera e, «numero d'assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁴⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» è sostituito con «numero AVS».*

² *Nell'articolo 105g lettera e, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».*

37. Ordinanza del 14 febbraio 2007⁴⁶ sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 3 cpv. 1 lett. b

¹ L'assicuratore indica i dati seguenti sulla tessera d'assicurato:

- b. numero AVS;

⁴² RS 824.095

⁴³ RS 831.425

⁴⁴ RS 832.102

⁴⁵ RS 831.10

⁴⁶ RS 832.105

Art. 5 Numero AVS

¹ Prima di rilasciare la tessera d'assicurato, l'assicuratore verifica il numero AVS presso il servizio competente e, se del caso, ne dispone l'attribuzione.

² Adotta le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 153d della legge federale del 20 dicembre 1946⁴⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti al fine di proteggere il numero AVS.

³ I fornitori di prestazioni annunciano all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS l'utilizzazione sistematica del numero AVS conformemente all'articolo 134^{er} dell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁴⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Possono designare un servizio incaricato di procedere a un annuncio collettivo.

38. Ordinanza del DFI del 20 marzo 2008⁴⁹ concernente i requisiti tecnici e grafici della tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Sostituzione di un'espressione

Negli allegati 1 e 4, «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

39. Ordinanza del 19 ottobre 2016⁵⁰ sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 6 capoverso 1 lettera b, «numero d'assicurato AVS secondo l'articolo 83 LAMal» è sostituito con «numero AVS».

40. Ordinanza del 31 ottobre 2007⁵¹ sugli assegni familiari

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 18a capoverso 1 lettere a e b, «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

⁴⁷ RS 831.10

⁴⁸ RS 831.101

⁴⁹ RS 832.105.1

⁵⁰ RS 832.112.1

⁵¹ RS 836.21

41. Ordinanza del 31 agosto 1983⁵² sull'assicurazione contro la disoccupazione

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

42. Ordinanza del 26 maggio 2021⁵³ sui sistemi d'informazione AD

Sostituzione di un'espressione

Nell'allegato 1, «numero di assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

43. Ordinanza del 18 giugno 2021⁵⁴ sui sistemi d'informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri

Sostituzione di un'espressione

Negli allegati 1 e 2, «numero d'assicurato (AVS)» è sostituito con «numero AVS».

⁵² RS 837.02

⁵³ RS 837.063.1

⁵⁴ RS 852.12



17 novembre 2021

Modifica della LAVS

Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità

Commento alle disposizioni d'esecuzione

1 Situazione iniziale

Il 18 dicembre 2020 le Camere federali hanno adottato la modifica della legge federale del 20 dicembre 1946¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) volta a consentire alle autorità l'utilizzazione sistematica del numero AVS (NAVS) in virtù di un'autorizzazione generalizzata².

Con l'utilizzazione controllata del NAVS s'intende rendere più efficienti i processi amministrativi. Le autorità federali, cantonali e comunali avranno in generale la possibilità di utilizzare sistematicamente questo numero al di fuori dell'AVS per adempiere i loro compiti legali, senza doversi basare su una legge speciale. L'obiettivo è di evitare scambi d'identità nel trattamento degli incarti personali, contribuendo al contempo ad attuare con successo la Strategia di e-government Svizzera e migliorando l'efficienza dei costi delle amministrazioni.

La modifica della LAVS comporta la necessità di apportare alcuni adeguamenti all'ordinanza del 31 ottobre 1947³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) e ad altre ordinanze, e implica l'abrogazione dell'ordinanza del DFI del 7 novembre 2007⁴ sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS al di fuori dell'AVS (di seguito «ordinanza del DFI»).

2 Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

In generale

L'utilizzazione sistematica del NAVS al di fuori dell'AVS è precisata agli articoli 134^{bis}–134^{octies} OAVS. Le disposizioni vigenti che in seguito alla modifica della LAVS saranno sancite a livello di legge (art. 134^{bis} e 134^{quinquies} cpv. 3 OAVS) o che sono divenute obsolete (art. 134^{quinquies} cpv. 1 OAVS) nonché quelle relative agli emolumenti (art. 134^{sexies}–134^{octies} OAVS) vengono abrogate. L'articolo 134^{ter} OAVS relativo all'annuncio dell'utilizzazione sistematica del NAVS viene adeguato. Infine, in tutta l'OAVS, l'espressione «numero d'assicurato» è sostituita con «numero AVS» e si procede alla rettifica dei rimandi errati.

Art. 134^{bis} Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

Poiché il concetto di «utilizzazione sistematica» sarà definito all'articolo 153b LAVS, questo articolo viene abrogato. L'utilizzazione del NAVS è considerata «sistematica» quando quest'ultimo è collegato a dati personali e l'utilizzazione riguarda un gruppo di persone fisiche chiaramente definito. Il criterio decisivo deve essere che la parte essenziale e caratterizzante del NAVS sia inserita in una banca dati e ivi salvata durevolmente. In questo modo si potrà evitare che tramite modifiche sistematiche dei numeri completi in base al sistema proprio (p. es. omissione del codice Paese 756 nelle prime tre posizioni del numero a 13 cifre, completamento del numero con una lettera o un'altra cifra oppure cifratura) si eluda il controllo dell'utilizzo voluto dal legislatore.

Art. 134^{ter} Annuncio dell'utilizzazione sistematica del numero AVS

Se si vuole che il NAVS possa assumere durevolmente e in modo attendibile la sua funzione d'identificatore personale, occorrono strumenti che permettano di evitare un'utilizzazione errata e di opporsi a eventuali abusi. L'annuncio dell'utilizzazione sistematica all'Ufficio

¹ RS 831.10

² FF 2020 8731

³ RS 831.101

⁴ RU 2007 5281, 2009 1609

centrale di compensazione (UCC) costituisce uno di questi strumenti. Secondo il vigente articolo 50g LAVS, i servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il NAVS al di fuori dell'AVS si annunciano all'UCC. Conformemente al nuovo articolo 153f lettera a LAVS, questo obbligo resta valido.

Capoverso 1

Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate a utilizzare sistematicamente il NAVS (di seguito, «gli utenti») devono annunciarsi all'UCC anche per un motivo pratico, ovvero ottenere l'accesso al registro amministrativo «Unique Person Identification» (UPI)⁵, gestito dall'UCC. Quest'ultimo è dunque necessariamente informato e sa a chi deve dare l'accesso ai propri servizi per permettere la comunicazione e la verifica dei NAVS. Per regolamentare la comunicazione tra l'UCC e gli utenti nel modo più efficace possibile, la procedura di annuncio viene determinata secondo le indicazioni formali dell'UCC. In funzione della portata della cerchia di utenti, è opportuno prevedere la possibilità di un annuncio collettivo. L'annuncio deve essere infatti effettuato a un livello adeguato, permettendo all'UCC di rivolgersi alle persone competenti per adottare le misure indicate e agire efficacemente sul piano tecnico. È ipotizzabile, per esempio, che sia responsabile il Dipartimento della pubblica istruzione di un Cantone, il quale effettuerebbe un annuncio per tutti i suoi istituti di formazione (che non dovrebbero quindi farlo singolarmente) e designerebbe una persona responsabile per l'utilizzazione sistematica del NAVS.

Capoverso 2

L'UCC deve poter riconoscere facilmente gli enti autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS e verificare che questi adempiano le condizioni poste dalla legge; in caso contrario, sono passibili delle sanzioni penali di cui all'articolo 153i LAVS. L'annuncio dovrà contenere almeno gli elementi seguenti:

- la denominazione esatta dell'utente; nell'esempio precedente, si tratterebbe del Dipartimento della pubblica istruzione del Cantone (lett. a);
- la persona responsabile per l'utilizzazione sistematica del NAVS che avrà la competenza di adottare le misure necessarie conformemente al piano di sicurezza dell'informazione e protezione dei dati (SIPD) ai sensi dell'articolo 153d lettera d LAVS (lett. b); e
- la base legale su cui si fonda l'utilizzazione sistematica del NAVS, poiché l'UCC dovrà determinare se l'ente in questione sia un'autorità o una persona incaricata di adempiere un compito amministrativo secondo l'articolo 153c capoverso 1 lettera a numero 4 LAVS; in tal caso, resta necessario porre una base legale mediante una legge speciale (lett. c). A questo proposito, anche la menzione del compito legale risulta essere un'informazione necessaria e utile, sia per l'UCC che per gli enti interessati.

Queste indicazioni dovranno essere fornite sia dai nuovi utenti a partire dall'entrata in vigore della LAVS nel suo tenore riveduto che dagli utenti già annunciati secondo il diritto anteriore. L'UCC procederà a un aggiornamento graduale di queste informazioni, in collaborazione con gli utenti.

Capoverso 3

La disposizione secondo cui l'UCC deve pubblicare su Internet l'elenco degli utenti è abrogata in seguito al cambiamento di paradigma che permetterà a tutte le autorità amministrative di utilizzare sistematicamente e a pieno diritto il NAVS. Per contro, l'obbligo di mantenere aggiornati i dati annunciati è importante per consentire all'UCC di contattare gli utenti in modo rapido ed efficace laddove necessario. Di conseguenza, il nuovo tenore di questo capoverso stabilisce che gli utenti devono avvertire immediatamente l'UCC, se vi è

⁵ Cfr. [Unique Person Identification \(UPI\) \(admin.ch\)](#).

una modifica dei dati indicati nell'annuncio. In genere si tratta del cambiamento della persona responsabile per l'utilizzazione sistematica del NAVS di cui al capoverso 2 lettera b. Tuttavia, occorrerà comunicare anche tutte le altre modifiche, quali ad esempio il cambiamento di denominazione dell'autorità incaricata dovuto a una fusione di comuni. L'UCC predisporrà appositi strumenti che permettano di adempiere questo obbligo in modo efficace.

Art. 134^{quinquies} Misure per garantire l'utilizzazione del numero AVS corretto

L'unica funzione del NAVS è quella di permettere l'associazione univoca di un insieme di dati a una persona fisica. Per evitare che emergano numeri errati e che si crei confusione tra gli incarti, ogni banca dati deve contenere il NAVS corretto, come pure dati esatti e aggiornati che permettano di identificare la persona registrata.

Rubrica

Per ottenere una delimitazione chiara rispetto alle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 153d LAVS, la rubrica del presente articolo viene modificata in «Misure per garantire l'utilizzazione del numero AVS corretto».

Capoverso 1

La certezza della correttezza del NAVS è considerata sufficiente dal momento in cui sono adempiute determinate condizioni per aggiungere un NAVS a una banca dati per via elettronica. Il NAVS è inoltre ritenuto corretto quando è stato comunicato secondo le procedure definite dall'UCC per consentire la comunicazione e la verifica dei NAVS per intere banche dati. La lettera a fa riferimento alle procedure di cui all'articolo 134^{quater} capoversi 2–4. Le fonti di dati menzionate alla lettera b vanno considerate come attendibili.

Capoverso 2

Questa disposizione corrisponde all'articolo 4 capoverso 1 della vigente ordinanza del DFI ed è volta a individuare eventuali errori di distrazione che possono prodursi in caso di registrazione manuale. Pur essendo sempre più rara, in quanto mantenuta esclusivamente per i piccoli enti per i quali approntare una soluzione automatizzata sarebbe troppo costoso, in tali casi è necessario verificare la correttezza del NAVS mediante un numero di controllo (art. 133 lett. c OAVS). Quest'ultimo si ottiene tramite alcune operazioni matematiche. Se la tredicesima cifra di un NAVS non corrisponde al valore che dovrebbe avere secondo la logica del numero di controllo, significa che il NAVS contiene un errore. Occorre dunque installare sui sistemi un programma di verifica dei numeri di controllo, se gli enti di piccole dimensioni prevedono una registrazione manuale. Lo stesso vale per i sistemi che ricorrono alla tecnica del codice a barre per registrare i numeri, poiché a seconda della provenienza o della struttura del codice a barre possono sorgere errori anche in questi casi.

Prettamente tecnica, la logica del numero di controllo è illustrata nell'allegato 8 delle direttive dell'UFAS concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale ([D CA/CI](#)).

Capoverso 3

I dati d'identificazione personale collegati al NAVS possono essere modificati in qualsiasi momento, per esempio in caso di cambiamento dello stato civile o di constatazione di un errore. I registri di dati più importanti (p. es. Infostar o SIMIC) segnalano immediatamente, per via elettronica, al registro UPI le modifiche che sono comunicate loro. In questo modo, gli attributi ufficiali che figurano nel registro UPI sono in linea di massima sempre aggiornati. Può inoltre succedere, seppur raramente, che lo stesso NAVS venga modificato, se l'UCC deve disattivarlo o annullarlo. Per questo motivo è previsto un obbligo di verifica regolare dei NAVS. A differenza di quanto sancito al vigente capoverso 2, questo obbligo sarà esteso a tutti gli utenti, conformemente all'articolo 153f LAVS, che prevede un obbligo di collaborare per tutti gli utenti. A livello pratico, l'UCC mette a disposizione di questi ultimi gli strumenti che permettono di sincronizzare le banche dati con il registro UPI. La frequenza del

confronto appropriato con il registro UPI non è la stessa per i vari registri e varia in funzione di parametri legati all'utilizzo effettivo di ciascuno di essi. L'UCC non definirà pertanto una procedura generale al riguardo, ma avrà la facoltà d'intervenire nei singoli casi.

Art. 134^{sexies}–134^{octies} (Emolumenti)

Conformemente all'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale sono riscossi emolumenti. Sono possibili eccezioni, se la decisione o prestazione di servizi:

- riveste un interesse pubblico preponderante (art. 46a cpv. 4 LOGA e art. 3 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004⁷ [OgeEm]);
- comporta un dispendio irrilevante (art. 3 cpv. 2 lett. b OgeEm).

Le autorità, organizzazioni e persone di cui all'articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 1–5 LAVS sono autorizzate a utilizzare il NAVS nella misura in cui è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali. Esse svolgono un compito pubblico, contribuendo a garantire la correttezza del NAVS e la qualità dei dati che gli sono collegati. Il sostegno all'adempimento di un compito pubblico deve essere considerato come d'interesse pubblico preponderante.

L'utilizzazione sistematica del NAVS da parte delle imprese di assicurazione private nei casi di cui all'articolo 47a della legge del 2 aprile 1908⁸ sul contratto d'assicurazione (art. 153c cpv. 1 lett. b LAVS) e degli organi incaricati dell'esecuzione dei controlli previsti da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale⁹ (art. 153c cpv. 1 lett. c LAVS) è però d'interesse privato. Nella determinazione di eventuali emolumenti si dovrebbe tenere conto dei principi di equivalenza e di copertura dei costi (art. 46a cpv. 3 LOGA). Gli emolumenti dovrebbero coprire, da un lato, le spese per l'allestimento delle fatture e del loro recupero e, dall'altro, le spese per la predisposizione di sistemi di ricerca dei dati da parte dell'UCC (in misura proporzionale al numero di ricerche). Questa prestazione dell'UCC per tutti gli utenti è costata 2,5 milioni di franchi nel 2020, per 400 milioni di ricerche di dati. Le due categorie di utenti interessati dovrebbero rappresentare l'1 per cento di questo volume, ovvero 4 milioni di comunicazioni. Di conseguenza, una fatturazione proporzionale al volume delle domande effettuate dovrebbe generare 25 000 franchi all'anno, ovvero meno dello 0,5 per cento delle spese totali derivanti dalla gestione del NAVS. La riscossione di questi emolumenti genererebbe tuttavia una procedura complessa e costosa in proporzione dell'investimento necessario (predisposizione di un servizio di fatturazione, determinazione degli utenti interessati e del numero di ricerche di dati nei singoli casi, allestimento delle fatture, procedura di recupero, promemoria ecc.). Ne va concluso che il prelievo di emolumenti per questa ristretta cerchia di utenti non sarebbe una soluzione efficace in termini di rapporto costi-benefici, dato che comporterebbe costi quantomeno pari agli emolumenti da riscuotere.

Di conseguenza, occorre prevedere un'esenzione generalizzata, ragion per cui gli articoli 134^{sexies}–134^{octies} relativi agli emolumenti vengono abrogati. Il Consiglio federale si riserva comunque la facoltà di introdurre emolumenti in caso di necessità (art. 153h LAVS e art. 46a cpv. 1 LOGA). Peraltro, questa soluzione apporta una semplificazione particolarmente apprezzata, data la complessità dell'attuale regime di esenzioni. L'UCC potrà acquisire esperienza circa l'ampliamento dell'utilizzazione sistematica del NAVS da parte delle autorità e chiarire se e in che misura questa nuova regolamentazione comporterà un aumento significativo delle spese tale da richiedere un intervento del Consiglio federale.

⁶ RS 172.010

⁷ RS 172.041.1

⁸ RS 221.229.1

⁹ Potenzialmente circa 200 (stato: marzo 2021).

Art. 174 cpv. 1 lett. a

Data l'abrogazione dell'ordinanza del DFI (cfr. cap. 4), l'elenco delle disposizioni che precisano i compiti dell'UCC viene adeguato. In seguito al cambiamento di paradigma che permetterà a tutte le autorità di utilizzare sistematicamente e a pieno diritto il NAVS, l'UCC non sarà più tenuto a pubblicare in Internet l'elenco degli utenti.

3 Modifica di altri atti normativi

In generale

Le altre ordinanze sono oggetto di adeguamenti di natura terminologica: le espressioni «numero d'assicurato», «numero d'assicurato AVS», «numero di assicurato AVS», «numero d'assicurato dell'AVS», «numero di assicurato dell'AVS» e «numero AVS degli assicurati» sono sostituite con «numero AVS». Queste modifiche sono state effettuate anche al livello della LAVS. Le persone assicurate all'AVS non sono infatti le uniche cui viene attribuito un NAVS, dato che in determinate situazioni l'UCC ne attribuisce uno alle persone non assicurate all'AVS, se queste ne hanno bisogno per scopi amministrativi al di fuori dell'AVS. Inoltre, i rimandi agli articoli abrogati nell'ambito della modifica della LAVS vengono corretti o stralciati.

Ordinanza del 25 novembre 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica

In base alla revisione della LAVS tesa a permettere alle autorità l'utilizzazione sistematica del NAVS e a fini di trasparenza, l'articolo 27 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 25 novembre 2020¹⁰ sulla trasformazione digitale e l'informatica (cfr. allegato, n. 6) viene completato con un numero 8 che menziona il registro centrale degli assicurati AVS quale fonte di dati per il sistema di gestione dei dati di riferimento per i processi di supporto.

4 Abrogazione dell'ordinanza del DFI

L'ordinanza del DFI illustra dettagliatamente le varie misure di sicurezza tecniche e organizzative che devono essere adottate. Le misure ancora necessarie ivi contemplate saranno sancite nella legge (art. 153d e 153e LAVS) o integrate nell'ordinanza (art. 134^{quinquies} OAVS). L'ordinanza del DFI viene dunque abrogata.

5 Entrata in vigore

L'entrata in vigore della modifica della LAVS (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità) è prevista per il 1° gennaio 2022. Alla stessa data entreranno in vigore anche la modifica dell'OAVS e delle altre ordinanze, come pure l'abrogazione dell'ordinanza del DFI.

A partire dal 1° gennaio 2022, dunque, tutti coloro che utilizzeranno il NAVS al di fuori dell'AVS secondo il diritto anteriore saranno tenuti a predisporre entro un anno le misure tecniche e organizzative previste all'articolo 153d LAVS. I nuovi utenti potranno annunciarsi all'UCC sin dalla data della decisione del Consiglio federale. Gli annunci saranno trattati conformemente alle nuove prescrizioni a partire dall'entrata in vigore della modifica di legge.

¹⁰ RS 172.010.58